



## Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale  
Rifiuti e Bonifiche

### Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.5637/2015 del 24/06/2015

Prot. n.160274/2015 del 24/06/2015

Fasc.2000.12.9 / 1993 / 1876

**Oggetto:** ON LINE SERVICE S.r.L., con sede legale in Pioltello (MI), Via 8 marzo 1908 n. 7. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto di gestione rifiuti da ubicare nel Comune di Pioltello (MI), Via 8 marzo 1908 n. 7, nonché all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), di deposito preliminare (D15), di disassemblaggio/sconfezionamento (R12) e di recupero (R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Art. 208 D.Lgs. 152/2006 e smi

#### IL DIRETTORE SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

##### Visti

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs. 14 marzo 2014 n. 49 “*Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*”
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”;
- il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 “*Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore*”;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, in particolare gli artt. 19, 48 e 107, lett. f);
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, in particolare l'art. 1 c. 16;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di*

*pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, ed in particolare l'articolo 23;

- il D.Lgs. del 6 settembre 2011 n. 159: “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*”, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e ss. mm. e ii “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*”;
- la Legge Regionale del 2 febbraio 2010 n. 5: “*Norme in materia di valutazione di impatto ambientale*”

### **Visti e richiamati**

- il Codice di comportamento adottato dalla Provincia di Milano con D.G.P. n. R.G. 509/2013 del 17.12.2013;
- il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 13/2015 del 26/01/2015 “*Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e allegato programma triennale per la trasparenza (PTTI) della Città Metropolitana di Milano. Triennio 2015-2017*”;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale della Provincia di Milano;
- il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dalla Provincia di Milano con D.G.P. n. 172/2013;
- il regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti approvato dalla Provincia di Milano con Delibera di Giunta del 13/11/2014, n. Rep. 22/2014, atti n. 221130\1.10\2014\16;
- gli articoli 32 e 33 del vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 23855/2685/97 del 13/02/2002, e ss. mm. e ii.);
- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;

### **Richiamati:**

- il decreto regionale del 7 gennaio 1998:n. 36 “*Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*”;
- l’art. 16, comma 1, lett. b), della l.r. 26/03, come modificato dalle ll.rr. 18/06, 12/07, 10/09, 7/10 e 24/14 che trasferisce alle Province Lombarde le funzioni amministrative riguardanti l’ approvazione, ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale), dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi della lettera b), c), c-bis) e c-ter), del comma 1., dell’articolo 17, della suddetta legge regionale;
- la d.g.r. del 6 agosto 2002 n. 10161, avente per oggetto: “*Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l’istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell’autorizzazione*”;
- la d.g.r. del 24 aprile 2002 n. 8882 avente per oggetto “*Individuazione dei criteri per la determinazione dell’importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali*”, così come recepita dalla Provincia di Milano con D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002 aggiornata da ultimo con Disposizione Dirigenziale n. R.G. 6535/2012 dell’1/08/2012;
- la d.g.r. del 19 novembre 2004 n. 19461, avente per oggetto: “*Nuove disposizioni in materia di*

garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all' esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;

- il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26”;
- la d.g.r. del 21 giugno 2006 n. 2772, “Direttiva per l’accertamento dell’inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell’art. 14, comma 2, del r.r. n. 4/2006”;
- la d.g.r. del 21 ottobre 2009 n. 10360: “Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, della l.r. 26/2003);
- il regolamento regionale del 21 novembre 2011 n. 5: “Attuazione della legge regionale 2.02.10, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale);

**Dato atto:**

- che il presente provvedimento non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale della Provincia di Milano;
- che sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 così come recepiti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Provincia di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano;
- che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio/alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Provincia di Milano e dalle Direttive interne;

**Premesso** che l'Impresa ON-LINE SERVICE S.r.L. (C.F./ P.IVA n. 10510170151) con sede legale nel Comune di Pioltello (MI), Via 8 marzo 1908 n. 7, ha presentato alla Provincia di Milano in data 07.11.2014, prot. prov.le n. 229285, istanza del 31.10.2014, corredata di documentazione, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione per la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi da ubicare nel Comune di Pioltello (MI), Via 8 marzo 1908 n. 7 ;

**Richiamata** la nota provinciale del 24.11.2014, prot. prov.le n. 241131, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento, convocata la prima seduta di conferenza per il giorno 17.12.2014 e richiesta della documentazione integrativa;

**Preso atto** della relazione tecnica trasmessa dall'Impresa On Line Service S.r.L. in data 24.11.2014, prot. prov.le n. 240863;

**Ricordato che** la conferenza di servizi del 17 dicembre 2014, si è conclusa, come da verbale agli atti, per come di seguito indicato: “Gli Enti ed Organi tecnici partecipanti al procedimento restano in attesa di ricevere, entro 90 giorni dalla data odierna, la documentazione progettuale integrativa richiesta. La Provincia di Milano procederà, successivamente al ricevimento ed all'esame delle integrazioni, le quali dovranno essere fornite complete ed esaustive per rendere

possibile il rilascio delle valutazioni tecniche e dei pareri di competenza, alla convocazione della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi”;

#### **Preso atto**

- della nota trasmessa in data 16.12.2014 ed acquisita agli atti nel corso della sopracitata conferenza di servizi con la quale il Comune di Pioltello ha comunicato che **nulla osta** alla richiesta di autorizzazione in oggetto;
- della nota pervenuta a mezzo e-mail in data 16.12.2014 con la quale l'ARPA, Dipartimento di Milano, ha chiesto l'invio di integrazioni;
- della nota del 04.12.2014, prot. n. 44751, acquisita agli atti provinciali in data 04.12.2014, prot. prov.le n. 250232, con la quale l'ASL Milano 2 ha espresso **parere favorevole**;

**Richiamata** la nota provinciale del 18.12.2014, prot. n. 260468, con la quale è stato trasmesso il verbale della conferenza di servizi del 17 dicembre 2014;

**Dato atto che** in data 23.12.2014, prot. n. 263022, l'Impresa On Line Service S.r.L. ha trasmesso ricevuta di bonifico bancario attestante il versamento dell'importo di € **1.178.00=**, dovuto a titolo di oneri d'istruttoria;

**Preso atto** delle integrazioni trasmesse dall'Impresa On Line Service S.r.L. in data 23.01.2015 ed acquisite agli atti provinciali con prot. n. 15158, 15159, 15160, 15161 e 15162;

**Richiamata** la nota della Città Metropolitana di Milano del 09.02.2015, prot. n. 30980, con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi conclusiva per giorno 26.02.2015;

#### **Preso atto**

- dell'attestazione relativa alla destinazione urbanistica ed assenza vincoli rilasciata dal Comune di Pioltello (MI) in data 29.12.2014, prot. n. 47513, ed acquisita agli atti provinciali in data 29.12.2014, prot. prov.le n. 265281;
- del parere favorevole rilasciato dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Milano (di seguito ATO) con nota del 25.02.2015, prot. n. 2526, acquisita agli atti della scrivente amministrazione in pari data, prot. n. 47156;
- del nulla osta espresso dal Comune di Pioltello con nota pervenuta in data 16.02.2015, prot. n. 37496;
- della nota ARPA, Dipartimento di Milano, pervenuta in data 17.02.2015, prot. n. 39016, con la quale sono state espresse delle valutazioni tecniche;
- della nota del 11.02.2015, prot. n. 33816, con la quale il Settore Risorse Idriche ed Attività Estrattive della Città Metropolitana di Milano in merito allo scarico di acque meteoriche di II pioggia sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ha espresso il parere favorevole allo scarico dei reflui di cui sopra con le prescrizioni evidenziate nell'allegato tecnico unito alla precitata nota;

**Ricordato** che nel corso della conferenza di servizi del 26 febbraio 2015 sono stati espressi i pareri degli Enti e le valutazioni degli Organi Tecnici coinvolti nel procedimento, per come si evince dal verbale agli atti e di seguito indicato:

#### **PREMESSA**

*In data 17/12/2014 ha avuto luogo la prima seduta della Conferenza di Servizi che si è conclusa con l'acquisizione della valutazione tecnica favorevole di A.S.L. Milano 2, il nulla osta del Comune di Pioltello, e con la richiesta di documentazione integrativa da parte della Città Metropolitana di Milano*

(ex Provincia di Milano), dell'A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Milano e dell'Ufficio d'Ambito Provincia di Milano. La Provincia di Milano - Settore Qualità dell'aria rumore ed energia ha comunicato di non aver ricevuto nessuna richiesta di modifica all'esistente autorizzazione alle emissioni; a tal proposito l'Impresa ha dichiarato che la richiesta in oggetto non prevede alcuna modifica dei quantitativi, dei cicli lavorativi e delle emissioni già autorizzate con i provvedimenti provinciali R.G. n. 18598 del 17.09.2007 e n. 7145 del 4.05.2009.

L'Impresa ha trasmesso, con note del 23/01/2015 (prot. gen. n. 15158, n. 15159, n. 15160, n. 15161, 15162) la documentazione integrativa richiesta in fase istruttoria. Riguardo alle richieste della Città Metropolitana di Milano (ex Provincia di Milano) di verificare la conformità del ciclo di trattamento delle cartucce di toner rispetto alle precisazioni contenute nella nota provinciale di prot. n. 111789 del 28/06/2012 e di chiarire le modalità di controllo della qualità dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ottenuti dal ciclo di trattamento dei rifiuti anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 184-ter del d.lgs 152/2006, l'Impresa con la documentazione integrativa trasmessa ha partecipato quanto segue:

1. i processi di lavorazione prevedono la sola pulizia esterna delle cartucce di toner mediante spazzolatura e aspirazione esterna del toner;

2. i prodotti ottenuti dal processo di recupero di rifiuti non pericolosi (cartucce esauste di toner e ink jet) consistono in cartucce di stampa selezionate e confezionate che vengono commercializzate con aziende che operano nella filiera della rigenerazione delle cartucce; la documentazione di accompagnamento avviene con DDT;

3. le cartucce recuperate corrispondono alle specifiche contrattuali indicate dal cliente ed in ogni caso possiedono i seguenti requisiti minimi:

3.1 sono integre e senza pezzi rotti o danneggiati;

3.2 non hanno subito alcun tipo di smontaggio;

3.3 è accettata la presenza di tracce residue di polvere all'esterno;

3.4 è accettata la presenza di polvere all'interno;

3.5 vengono separate per marca e, ove richiesto dal cliente, anche per articolo e/o modello, con sacchetto singolo ove necessario (ad esempio per contenere eventuali polveri residue);

4. le cartucce trattate aventi i requisiti di cui al precedente punto 3. sono considerate non più rifiuti in quanto assolvono alle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 1, art. 184-ter del d.lgs 152/2006, in quanto:

4.1. sono utilizzate per scopi specifici (rigenerazione);

4.2. sono richieste dal mercato;

4.3. vengono commercializzate secondo listini che ne definiscono requisiti tecnici standard;

3.1 vengono rigenerate ad opera di aziende che rispettano le normative ambientali previste dagli Stati nelle quali operano (es. territorio italiano autorizzate ai sensi del d.lgs 152/2006).

#### **DICHIARAZIONI PRELIMINARI DEL SOGGETTO ISTANTE**

La pulizia interna delle cartucce non può essere effettuata in quanto l'aspirazione dei residui di toner o di inchiostro all'interno richiederebbe una microforatura dell'involucro in plastica. L'integrità fisica della cartuccia costituisce requisito essenziale richiesto dagli impianti che effettuano la rigenerazione che altrimenti non le ritirerebbero, in quanto non rispondendo alle caratteristiche di cui ai precedenti punti 3 e 4, sarebbero considerati rifiuti.

#### **CONSEGNA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO ISTANTE**

L'Impresa consegna copia del contratto di locazione finanziaria di bene immobiliare, già trasmesso con precedente comunicazione (prot. Prov. Milano n. 42866 del 20/02/2015). Chiede che lo stesso sia sottoposto a riservatezza in caso di richiesta di accesso agli atti da parte di terzi e che non vengano divulgate le informazioni contenute nello stesso.

#### **VALUTAZIONI DEGLI ORGANI TECNICI IN MATERIA AMBIENTALE E SANITARIA:**

**A.R.P.A. - Dipartimento di Milano:** Assente. Con nota trasmessa in data 17.02.2015 (prot. gen. n. 39016), che si unisce in copia al presente verbale, comunica che l'Impresa ha fornito le integrazioni richieste, e in particolare:

1. prende atto delle modalità di accettazione e di gestione dei rifiuti in ingresso;

2. prende atto che l'Impresa effettua solo la pulizia esterna delle cartucce;
3. ritiene che dall'esame del documento previsionale di impatto acustico l'attività non determina alcun peggioramento del clima acustico locale;
4. prende atto che la ricezione dei RAEE presso l'impianto è subordinata al controllo radiometrico degli stessi.

**A.S.L. Milano 2: Assente.** Con nota trasmessa in data 4/12/2014 (prot. prov.le n. 250232), in occasione della prima seduta di Conferenza di Servizi, che si unisce in copia al presente verbale, esprime parere favorevole senza formulare osservazioni e prescrizioni. Non ha fatto pervenire alcun successivo parere.

**PARERI DEGLI ENTI TERRITORIALI:**

**Comune di Pioltello: Assente.** Con nota trasmessa in data 16.02.2015 (prot. gen n. 37496), che si unisce in copia al presente verbale, ha comunicato il proprio parere favorevole, senza formulare alcuna osservazione e prescrizione.

**Ufficio d'Ambito Provincia di Milano:** Con nota del 25.02.2015 (prot. gen. Città Metropolitana n. 47156) ha trasmesso parere favorevole di competenza, unitamente all'allegato tecnico.

**Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche ed attività estrattive: Assente.** Con nota del 11/02/2015 (prot. gen. n. 33816), che si unisce in copia, esprime parere favorevole di competenza con prescrizioni contenute nell'allegato tecnico relativamente allo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

**Città Metropolitana di Milano - Settore Qualità dell'aria rumore ed energia: Assente.** Non ha fatto pervenire alcun parere e relativo allegato tecnico.

**Città Metropolitana di Milano - Settore Rifiuti e Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali:** Eseguita l'istruttoria di competenza, si esprime parere favorevole all'iniziativa con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

1. nell'allegato D parte integrante della documentazione progettuale si indica tra le operazioni effettuate nell'impianto anche quella di deposito preliminare (D15) sui rifiuti pericolosi, non associata ad alcun CER nelle tabelle successive. Tale indicazione riportata nella prima pagina dell'allegato D è considerato, come confermato dall'istante, un rifiuto e quindi non viene richiesta autorizzazione al deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi;
2. i RAEE, identificati dal CER 160214, il cui stoccaggio in entrata avverrà nell'area 1, vengono sottoposti all'operazione R12 di sconfezionamento e rimozione dei toner, batterie, accumulatori e altre componenti da destinare a recupero presso impianti specifici. Per tali rifiuti, derivanti dalle operazioni di trattamento e identificati con i CER 160214, 160216, 160604, 160605 nell'Allegato D, tabella rifiuti prodotti dall'attività, l'Impresa effettua lo stoccaggio R13/D15 nell'area 4 allo scoperto. Lo stoccaggio allo scoperto per tali rifiuti non è conforme a quanto richiesto alla lettera f), punto 1.5.2 dell'Allegato VIII del d.lgs. 49/2014, che prevede la copertura per l'area dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero. Pertanto, mancando la copertura nell'area utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti rimossi dai RAEE, nell'impianto così conformato potrà essere autorizzata soltanto la messa in riserva in ingresso dei RAEE, che dovrà essere effettuata mantenendo separata tale tipologia dalle altre in ingresso. Al riguardo l'Impresa dovrà inserire un'area di stoccaggio (messa in riserva) denominata 4bis, all'interno del capannone, in prossimità dell'esistente area 1, nella quale dovranno essere depositati i rifiuti identificati con CER 160214, 160216, 160604, 160605;
3. l'Impresa effettua lo stoccaggio dei rifiuti liquidi (acque di lavaggio delle cartucce ink jet) all'interno di sei cisternette della capacità di 1.000 litri, per complessivi 6.000 l, poste su una scaffalatura a due piani dotata di vasca di contenimento,. L'Impresa deve fornire documentazione del produttore dell'attrezzatura di stoccaggio attestante l'effettiva capacità della vasca di contenimento per un volume non inferiore ai 2.000 l;
4. il processo di lavorazione prevede la pulizia solo esterna delle cartucce di toner mediante spazzolatura e aspirazione esterna e il lavaggio esterno delle cartucce ink jet. Si ritiene di prescrivere all'Impresa che a fine ciclo di trattamento e precisamente al momento del confezionamento, le cartucce recuperate non devono presentare all'esterno tracce visibili di polvere di toner o di inchiostro. Il punto 3. riportato nell'allegato D del progetto "è accettata la presenza di tracce residue di polvere all'esterno" viene quindi eliminato;
5. dovrà essere predisposta, per il recupero delle cartucce toner e ink jet, una procedura di controllo di

qualità finalizzata a garantire l'effettivo avvenuto rispetto del processo;

6. dovrà essere garantita, mediante documentazione di gestione interna, la tracciabilità dei materiali che a fine ciclo di recupero hanno cessato la qualifica di rifiuto ex art. 184-ter del d.lgs. 152/06;

7. l'Impresa dovrà tenere a disposizione degli Enti di controllo anche la documentazione fiscale che attesti che i beni ottenuti dalle operazioni di recupero siano stati accettati dal soggetto destinatario al fine di dimostrare il raggiungimento dell'obiettivo della cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter del d.lgs. 152/06;

8. l'operazione (R12) è finalizzata al solo disassemblaggio dei RAEE. A valle di tale fase, nel caso di ottenimento di cartucce toner da destinare a recupero (R5) in impianto, dovrà essere garantita la tracciabilità di entrambe le suddette operazioni (R12, R5) sui registri di carico e scarico.

#### **DETERMINAZIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI**

La Conferenza di Servizi, preso atto delle valutazioni tecniche favorevoli di A.S.L. Milano 2 e dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, dei pareri favorevoli degli Enti territoriali Comune di Pioltello, Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano e Città Metropolitana di Milano - Settore Rifiuti, Bonifiche e A.I.A., mentre il Servizio Inquinamento Atmosferico del Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia della Città Metropolitana di Milano, regolarmente convocato, non ha fatto pervenire entro la data odierna alcun parere, né motivato dissenso all'iniziativa in argomento, approva all'unanimità il progetto presentato per l'ottenimento dell'autorizzazione dell'Impresa On Line Service S.r.l. per l'impianto ubicato in Pioltello - Via 8 marzo 1908 n. 7. Chiede al competente Settore Qualità dell'aria rumore ed energia - Servizio inquinamento atmosferico della Città Metropolitana di Milano di predisporre e trasmettere l'allegato tecnico emissioni in atmosfera. La Conferenza di Servizi dà mandato alla Città Metropolitana di Milano di emanare il provvedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006. L'Impresa, al fine della predisposizione dello stesso, dovrà trasmettere, entro e non oltre 30 giorni dalla data odierna, gli elaborati grafici (tavola rifiuti ed emissioni e tavola rete fognaria e scarichi acque) approvati dalla Conferenza di Servizi, su supporto cartaceo (3 copie) ed una in formato elettronico (pdf), tutte timbrate e firmate dal committente e dal progettista. Gli elaborati grafici, corredati da idonee legende, dovranno evidenziare le varie aree di gestione rifiuti (identificazione aree, superficie, volumi e quantitativi, CER), la rete di raccolta e smaltimento delle acque reflue ed i punti di emissione.

#### **DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO ISTANTE**

Preso atto di quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi, si impegna a trasmettere, entro 30 giorni dalla data odierna, le planimetrie richieste in formato cartaceo ed elettronico”;

**Viste** le planimetrie trasmesse dall'Impresa istante in data 13.03.2015, prot. n. 65206;

#### **Preso atto**

- della nota del 24.03.2015, prot. n. 3838, con la quale l'ATO dopo aver dato atto che l'Impresa aveva trasmesso la documentazione richiesta nella nota del 25.02.2015, prot. n. 2526, ha ribadito il parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nel Parere Tecnico unito alla nota del 24.03.2015, che nel disciplinare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di I pioggia sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione del 29.08.2011 (prot. prov. Milano n. 138589);

- della nota del 04.06.2015, prot. n. 142608, con la quale il Settore Qualità dell'aria rumore ed energia - Servizio Inquinamento - della Città metropolitana di Milano ha trasmesso le prescrizioni tecniche in materia di emissioni in atmosfera di cui all'Allegato Tecnico, prot. n. 142610 del 04.06.2015;

**Evidenziato**, infine, che gli Organi Tecnici coinvolti nel procedimento hanno espresso valutazioni favorevoli e non sono emerse nel corso dell'istruttoria ipotesi di eventuali criticità ambientali derivanti dall'attuazione del progetto in approvazione, si ritiene che sussistono i presupposti per una positiva conclusione del procedimento in essere;

**Ricordato** che il presente provvedimento rilasciato all'Impresa ON-LINE SERVICE S.r.L., ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, comma 6, sostituisce pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali di seguito indicati:

- autorizzazione gestione rifiuti all. Tecnico "A" del 17.04.2015, prot. int. n. 99345;
- autorizzazioni emissioni idriche acque reflue 2 pioggia all. Tecnico unito a nota del 11.02.2015, prot. n. 33816;
- autorizzazione scarichi in pubblica fognatura allegato ATO del 24.03.2015, prot. n. 3838;
- autorizzazione emissioni in atmosfera Allegato Tecnico prot. n. 142610 del 04.06. 2015;

**Dato atto** che non sono previsti interventi di carattere edilizio;

**Ritenuto** in relazione agli esiti sopra specificati, di procedere con l'approvazione del progetto ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un impianto da ubicare nel Comune di Pioltello (MI), Via 8 marzo n. 7 nonché all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), di deposito preliminare (D15), di disassemblaggio/sconfezionamento (R12) e di recupero (R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi come richiesto dall'Impresa ON-LINE SERVICE S.r.L. con sede legale nel Comune di Pioltello (MI), Via 8 marzo 1908 n. 7, con istanza presentata alla Provincia di Milano in data 07.11.2014, prot. prov.le n. 229285;

**Determinato**, ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, in € **49.484,46=** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa On Line Service S.r.L. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960 - il precitato importo è stato calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di 600 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 10.597,20= ( 600 mc x € 176,62 x 10%); per l'applicazione di tale tariffa i rifiuti devono essere avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto, come dichiarato dall'impresa;
- messa in riserva (R13) di 15 mc di rifiuti pericolosi, pari a € 529,88= (15 mc x € 353,25 x 10%); per l'applicazione di tale tariffa i rifiuti devono essere avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto, come dichiarato dall'impresa;
- messa in riserva /deposito preliminare di 100 mc di rifiuti decadenti dall'attività di trattamento pari ad € 17.662,00= ( 100 mc x € 176.62);
- recupero (R5 e R12) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 10.000 t/anno (40 t/g), pari a € 21.195,38=;

**Dato atto** che l'Impresa On Line Service S.r.L. ha corrisposto l'importo di € **1.178.00=**, dovuto a titolo di oneri istruttori, come si evince dalla ricevuta di bonifico bancario del 23.12.2014; il precitato importo è stato determinato in virtù di quanto previsto dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla Provincia di Milano con d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002 e modificata da ultimo dalla Provincia di Milano con D.G.P. n. 135/14 del 29.04.2014;

**Dato atto** che sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente;

**Ricordato** che l'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all' art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo



193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali; qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTR) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;

- iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11;

**Ricordato, altresì**, che qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

**Atteso** che il presente provvedimento non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile ed è rispettato quanto previsto dalla Direttiva n. 2/2015 del Segretario Generale;

**Ritenuta** la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate

Tutto ciò premesso

### **AUTORIZZA**

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto da ubicare nel Comune di Pioltello (MI), Via 8 marzo 1908 n. 7, nonché l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), di deposito preliminare (D15), di disassemblaggio/sconfezionamento (R12) e di recupero (R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi come richiesto dall'Impresa ON-LINE SERVICE S.r.L., con sede legale nel Comune di Pioltello (MI), Via 8 marzo 1908 n. 7, con istanza presentata in data 07.11.2014, prot. prov.le n. 229285, alle condizioni e con le prescrizioni contenute nell'Allegato A " gestione rifiuti" del 17.04.2015, prot. int. n. 99345, nel parere di competenza "scarichi in pubblica fognatura" del 24.03.2015, prot. ATO n. 3838, nell' Allegato Tecnico "emissioni idriche" del 11.02.2015, prot. n. 33816, nell'Allegato Tecnico "emissioni in atmosfera" prot. n. 142610 del 04.06.2015, ed in conformità alla "Planimetria di progetto – Tav. n. 1 e 2 datate 09/03/2015", che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante

### **STABILISCE CHE**

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006, e s.m.i., ha durata pari a dieci anni dalla data di emanazione del presente provvedimento e pertanto avrà scadenza il **23 giugno 2025**; la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza della stessa;
2. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazione settoriale allo scarico delle acque di I e II poggia ed alle emissioni in atmosfera;
3. il presente provvedimento **decade automaticamente** qualora l'Impresa ON-LINE SERVICE

S.r.l. non inizi i lavori autorizzati con il presente atto, dandone comunicazione alla Città Metropolitana di Milano, entro un anno dalla data di approvazione del provvedimento stesso e non completi l'allestimento dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori;

4. il progetto deve essere realizzato conformemente a quello approvato e l'esercizio delle operazioni autorizzate può essere avviato solo successivamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori, con allegata perizia giurata indicata nell'Allegato Tecnico "A" al punto 2.3, che l'Impresa deve trasmettere alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, ed una volta ottenuta da parte della Città Metropolitana di Milano l'attestazione di corrispondenza contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria; l'esercizio dell'attività è, altresì, subordinato all'acquisizione del CPI, ove previsto;

5. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;

6. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

7. ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;

8. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, modifica/integrazione dell'autorizzazione o nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune, l'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano – e l'A.S.L. Milano;

9. il presente provvedimento riguarda esclusivamente l'attività di recupero e/o smaltimento rifiuti e sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

10. qualora il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che comporti una variazione di quanto indicato negli Allegati al presente provvedimento, deve presentare alla Città Metropolitana di Milano apposita istanza di variante della presente autorizzazione;

11. l'attività di controllo riguardante l'esercizio dell'attività verrà svolta dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3, del d.lgs. 152/06 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza. La Città Metropolitana di Milano si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/06, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale, in particolare di quelle sostituite dal presente atto, riguardanti la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche e quelle sonore. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Città Metropolitana di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/06;

12. ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni si procederà, a seconda della gravità dell'infrazione, alla diffida, alla diffida con contestuale sospensione dell'attività e, nel caso di reiterate violazioni, alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;

13. l'Impresa novanta giorni prima della scadenza del contratto di locazione dovrà trasmettere

alla Città Metropolitana di Milano, titolo idoneo attestante la disponibilità dell'immobile, pena la decadenza automatica del presente provvedimento;

14. è determinato in € 49.484,46= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa On Line Service S.r.L. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano, in virtù del calcolo indicato in premessa. La garanzia finanziaria con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione (**23.06.2026**) deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004; la garanzia finanziaria deve essere trasmessa contestualmente alla comunicazione di fine lavori ed alla richiesta di attestazione di corrispondenza delle opere di gestione rifiuti di cui al punto **4**;

15. la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto **14**, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;

16. l'importo degli oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla Provincia di Milano con d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002 e modificata da ultimo dalla D.G.P. pari ad € 1.178.00= è stato già corrisposto dall'impresa On Line Service S.r.L., come in premessa indicato;

17. copia del presente atto e degli elaborati progettuali devono essere tenuti presso l'impianto ed esibiti agli organi di controllo;

18. gli originali degli elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente atto quale parte integrante, sono conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali della Città Metropolitana di Milano;

19. l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica e/o comunicazione all'impresa On Line Service S.r.L., fermo restando che la messa in esercizio dell'impianto, autorizzato dal presente atto, è subordinata :

-19.1. all'accettazione della garanzia finanziaria;

-19.2. alla notifica e/o comunicazione dell'attestazione di corrispondenza di cui al punto 4) o in mancanza decorsi 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori;

20. il presente atto viene notificato (o trasmesso con altra forma che attesti comunque il ricevimento dell'atto) all'impresa On Line Service S.r.L., con sede legale in Pioltello (MI), Via 8 marzo 1908 n. 7 e copia dello stesso viene trasmessa a mezzo pec a: Comune di Pioltello (MI) , A.R.P.A., Dipartimento di Milano, A.S.L. Milano 2, ATO, Settore Risorse Idriche ed Attività Estrattive e Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia della Città Metropolitana di Milano, per quanto di competenza ;

21. il presente provvedimento viene inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio *On-line* nei termini di legge e viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano; viene, inoltre, pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del portale *web* istituzionale della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013

#### **INFORMA CHE**

- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione di questo Ente, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento approvato dalla Giunta Provinciale di Milano con delibera atti n. 95653/4.1/2013/4 17/12/2013.

- i dati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003, sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo. Gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettifica. Possono altresì

chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del D. lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco metropolitano, mentre il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali della stessa Amministrazione;

- Responsabile del procedimento amministrativo è la Dr.ssa Raffaella Quitadamo - Responsabile del Servizio Giuridico Amministrativo Rifiuti e Bonifiche.

### **FA SALVI**

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

### **IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI**

*Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi*

ai sensi dell'art.43 del T.U.R.O.S.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento Amministrativo: Dr.ssa Raffaella Quitadamo – tel. 0277403681  
Pratica amministrativa trattata: Dr. G. Marasco

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 01140280978009

€ 1,00: 01140280990026 (€ 5,00)